



**Statuto delle Segreterie  
Provinciali/Regionali/Interregionali  
“Si.Na.Fi. – C.G.S”  
Sindacato Nazionale Finanziari  
“Cum Grano Salis”**

# INDICE

**STATUTO** Pag. 03

## **Titolo I**

### **Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

Art. 1	Costituzione, denominazione e sede	Pag. 03
Art. 2	Principi	Pag. 03
Art. 3	Finalità	Pag. 04
Art. 4	Democrazia e unità sindacale	Pag. 05
Art. 5	Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà	Pag. 05
Art. 6	Informazione e comunicazione	Pag. 06
Art. 7	Politiche organizzative e durata dei mandati	Pag. 06
Art. 8	Strumenti di rivendicazione	Pag. 06
Art. 9	Uso della sigla e del simbolo	Pag. 06
Art. 10	Norme Generali	Pag. 07

## **Titolo II**

### **Struttura del Si.Na.Fi. – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

Art. 11	Premessa	Pag. 08
Art. 12	Coordinamento Provinciale/Regionale/interregionale	Pag. 08
Art. 13	Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale	Pag. 08
Art. 14	Consiglio Direttivo, Segreteria Provinciale/Regionale/interregionale e Collegio dei Sindaci Revisori Provinciali/Regionali/interregionali	Pag. 09
Art. 15	Coordinamenti Provinciali e Sezioni Sindacali	Pag. 10

## **Titolo III**

### **Amministrazione del Si.Na.Fi – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

Art. 16	Finanziamento	Pag. 10
Art. 17	Fondo Provinciale/Regionale/interregionale	Pag. 10
Art. 18	Autonomia amministrativa	Pag. 11
Art. 19	Attività amministrativa e contabile	Pag. 11
Art. 20	Collegio dei Sindaci Revisori Provinciali/Regionali/Interregionali	Pag. 12
Art. 21	Regole di gestione del patrimonio	Pag. 13

## **TITOLO VI**

### **Giurisdizione interna del Si.Na.Fi – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

Art. 22	Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza	Pag. 13
Art. 23	Cumulo di cariche	Pag. 13
Art. 24	Sanzioni disciplinari	Pag. 13
Art. 25	Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/interregionale	Pag. 13
Art. 26	Procedimento disciplinare	Pag. 14
Art. 27	Sospensione cautelare	Pag. 14
Art. 28	Commissariamento delle strutture	Pag. 14
Art. 29	Compiti del Commissario Straordinario	Pag. 15
Art. 30	Clausola Arbitrale	Pag. 15
Art. 31	Accorpamento sedi territoriali	Pag. 15
Art. 32	Periodo transitorio	Pag. 15
Art. 33	Tutela legale e Norma legale	Pag. 15
Art. 34	Foro competente	Pag. 15
Art. 35	Tutela della privacy	Pag. 15

# **TITOLO I**

## **Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

### **ART. 1 – (Costituzione – Denominazione e Sede)**

E' costituita tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione di sesso, ruolo, grado, funzione, la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) del Sindacato Nazionale Finanziari – Cum Grano Salis, associazione professionale militare a carattere sindacale denominata “Sindacato Nazionale Finanziari – C.G.S. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione)”, Cum Grano Salis, acronimo Si.Na.Fi.– C.G.S. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), con durata illimitata, d’ora in avanti denominato per brevità S.i.Na.Fi – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione).

L’Associazione Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) è costituita e diretta esclusivamente da personale della Guardia di Finanza in servizio nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) e da quello collocato in ausiliaria ai sensi dell’articolo 992 del Codice dell’Ordinamento Militare, con le regole democratiche di funzionamento previste dalla normativa vigente e più segnatamente dal Codice Civile.

Il Si.Na.Fi. \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), nel rispetto dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, si ispira ai principi democratici che regolano in generale il mondo del lavoro, in particolare quello degli operatori del comparto sicurezza e difesa.

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) è una associazione apolitica ed apartitica che ispira la propria azione ai principi di neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura e comunque nel rispetto delle norme costituzionali in materia.

I rapporti interni al Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) sono improntati alla democraticità, all’unitarietà ed alla pari dignità tra i diversi ruoli e tra i diversi sessi di cui fanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza, nel rispetto della rappresentatività di ciascuno di essi, democraticamente espressa. In tale ottica l’unicità e l’unità del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) sono un bene irrinunciabile che si esplicita con l’osservanza ed il sostegno delle decisioni assunte dagli organi statutari che rappresentano la linea dell’intera struttura, pur nel rispetto del pluralismo di idee e del relativo dibattito e confronto tra i suoi componenti.

Prescindendo dai soci costituenti, tutti gli iscritti al Sindacato Nazionale Finanziari nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) verranno inseriti nel libro dei soci della struttura regionale/interregionale.

### **ART. 2 – (Principi)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) si riconosce pienamente nei principi di cui all’articolo 2 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, che qui si richiama integralmente, con particolare riferimento:

- all’assenza di finalità di lucro;

- alla partecipazione dei propri associati alle scelte che attengono all'attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- al rispetto ed all'applicazione integrale dei principi della Costituzione Repubblicana;
- alle materie in cui opera, nel rispetto degli ambiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, con esclusione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale, a tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza, con automatica conformazione alle prescrizioni della Legge 28 aprile 2022, n. 46, sia in senso restrittivo, sia ampliativo;
- al divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari/precluse dalla normativa vigente;
- all'approvazione delle piattaforme e degli accordi a livello decentrato deve avvenire nel rispetto del principio democratico della consultazione, sulla base delle modalità stabilite dagli organismi statutari;
- alla imprescindibilità e lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale ed ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia, nell'accrescimento e nel rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che l'Organizzazione sindacale persegue;
- alla promozione di tutte le politiche a favore della salvaguardia degli appartenenti alla Guardia di Finanza quali operatori del comparto, nonché di un adeguato sistema di sicurezza per il Paese, collaborando con le forme di aggregazione democratica che perseguono tali obiettivi;
- all'osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione;
- all'impegno ad operare comunque nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy dettati dall'ordinamento italiano.

### **ART. 3 – (Finalità)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) si riconosce appieno nelle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, che si richiama integralmente, rivolte a tutto il personale della Guardia di Finanza in servizio nel territorio \_\_\_\_\_ provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), con diretto riferimento allo sviluppo di un'azione volta a:

- rappresentare, curare e tutelare gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio nel territorio \_\_\_\_\_ provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e nelle fasi inerenti le procedure contrattuali in sede provinciale/regionale/interregionale e nella verifica dell'applicazione delle norme contrattuali nazionali;
- tutelare il personale della Guardia di Finanza in servizio nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_, nello svolgimento dell'attività sindacale;
- stimolare l'Amministrazione periferica della Guardia di Finanza, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei suoi appartenenti e relazioni ottimali con i cittadini, sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi che riguardano le condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione

provincia/regione/interregione), operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti dei suoi appartenenti compatibilmente con i diritti dei cittadini:

- promuovere confronti e dibattiti con le organizzazioni sindacali provinciali/regionali/interregionali, in particolar modo con quelle delle Forze di Polizia;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dei lavoratori della Guardia di Finanza in servizio nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), quali operatori di Polizia economico-finanziaria;
- perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti costituzionali per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, compatibilmente con i diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini e con i limiti imposti dalla stessa Costituzione;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i finanziari;
- promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori d'idee dibattiti con Istituzioni ed Enti locali, mondo dell'associazionismo e con la società civile che sostengano le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei finanziari.

In particolar modo ai citati organismi territoriali competono le seguenti prerogative:

- informazione e consultazione degli iscritti;
- esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

Ferme restando le suddette peculiari prerogative, qualora la compagine SINAFI nazionale rientrerà tra le OO.SS. rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 46/22, le citate strutture periferiche si relazioneranno con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

#### **ART. 4 – (Democrazia e unità sindacale)**

Gli iscritti al Si.Na.Fi. \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione):

- hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno e la capacità individuale. Partecipano, altresì alla determinazione delle decisioni politiche/sindacali e hanno diritto all'informazione su ogni attività dell'Associazione;
- partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita sociale e si attengono alle norme del presente Statuto e dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari che qui integralmente si richiama;
- improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità delineate nello statuto;

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari.

Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nelle deliberazioni degli organi statutari ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e devono sostenere. I rappresentanti designati o eletti su candidature del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi deliberati dagli organismi statutari.

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) considera l'unità e la democrazia sindacale valore ed obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

#### **ART. 5 – (Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa a livello provinciale/regionale/interregionale un patrimonio da difendere e valorizzare, è apartitico, apolitico ed indipendente.

Si finanzia esclusivamente attraverso le quote assegnate dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanziari, previste dagli articoli 5 e 26 dello Statuto del Si.Na.Fi. e nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e da eventuali contributi/liberalità che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

#### **ART. 6 – (Informazione e comunicazione)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) si potrà dotare di apposita rivista periodica, anche in formato elettronico, e/o sito internet, App, social network, gruppi Whatsapp, ecc., la cui denominazione riprenderà quella del Sindacato Nazionale Finanziari, accompagnata dall'indicazione della Provincia/Regione o dell'ambito interregionale.

La pubblicazione delle informazioni, degli avvisi e delle notizie sul sito internet del SINAFI, costituiranno l'unico strumento ufficiale e legale di comunicazione ai soci, anche ai fini dell'esercizio delle prerogative ad essi attribuite dallo statuto, con facoltà di contribuire alla divulgazione attraverso ulteriori canali collegati.

Agli iscritti, peraltro, previa valutazione del legale rappresentante, verrà garantita in forma pubblica, sempre mediante il sito internet, un'informazione aggregata per materia, per evento, per riunione, ecc., nel rispetto della normativa sulla Privacy GDPR 679/16, al fine di soddisfare gli obblighi informativi sulla vita sociale del sindacato.

#### **ART. 7 – (Politiche organizzative e durata dei mandati)**

Ciascuna struttura del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) nella propria attività sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei finanziari, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato. A tal fine, si ritiene di dover promuovere la costituzione di coordinamenti femminili o di altre articolazioni riferite a segmenti della Guardia di Finanza.

A partire dalla data del presente congresso provinciale/regionale/interregionale, si stabilisce la durata quadriennale dei mandati per la carica di Segretario Generale

Provinciale/Regionale/Interregionale e delle cariche elettive, direttive, esecutive e di controllo statutario, con possibilità di rieleggibilità immediata, consecutiva e senza limiti temporali ulteriori, se non diversamente stabilito dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46 che regola il funzionamento delle OO.SS. militari. Le eventuali frazioni di mandato non saranno utili al conteggio.

La Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) promuove la presenza di quadri femminili.

### **ART. 8 – (Strumenti di rivendicazione)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti di rivendicazione e tutela consentiti dalla Costituzione e dalla legge.

Gli aderenti non potranno avvalersi del diritto di sciopero, di astensione non legittima dal lavoro, né partecipare in uniforme alle manifestazioni di piazza, seppur liberi dal servizio.

### **ART. 9 – (Uso della sigla e del simbolo)**

La sigla e il simbolo del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) appartengono esclusivamente alla struttura sindacale e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.

L'utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari previste dal presente Statuto, fatte salve ulteriori responsabilità civili e penali.

### **ART. 10 – (Norme generali)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi democratici e nel superiore interesse della collettività. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna, qualora non dettagliatamente specificato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni, se non in contrasto con la legge 46/22.

Qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso, il Presidente, sentito il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale, ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta andrà inoltrata al Segretario Provinciale/Regionale/Interregionale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

A seguito della richiesta di 1/3 dei suoi membri la convocazione del Consiglio Direttivo provinciale/regionale/interregionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organismi del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.

L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio nel territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) e in ausiliaria, in regola con il pagamento del contributo associativo, se non diversamente disciplinato dalla Legge 28 aprile 2022, n. 46 che regola il funzionamento delle OO.SS..

Tutte le cariche direttive, esecutive e di controllo statutario sono elettive. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organismi, sono colmate con il primo dei non

eletti della lista di appartenenza, rilevate da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organismo in cui si è venuta a creare la vacanza.

In caso di impossibilità si procede per cooptazione dei membri degli organismi, mediante elezione/votazione a cura del CDR, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.

Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.

Si procederà al congresso straordinario dell'intera struttura interessata qualora le vacanze di tutti gli organismi eletti al congresso siano superiori al 50%.

Si procederà, altresì, al congresso straordinario del singolo organismo della struttura interessata qualora le vacanze dello stesso siano superiori al 50%.

In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello provinciale/regionale/interregionale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui allo Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari.

Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organismi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

I componenti degli organismi decadono dalla carica ricoperta, inoltre, per mancato rinnovo della quota sociale annuale entro il 31 gennaio di ogni anno e dopo mancato riscontro all'invito a provvedere entro 5 giorni oltre tale termine, formulato all'interessato a cura del segretario generale.

Le riunioni degli organismi provinciali/regionali/interregionali SINAFI, incluse le assemblee e i congressi, possono avvenire ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, in presenza o in modalità telematica, anche in ragione della disponibilità finanziaria dell'organizzazione, del numero delle riunioni da tenere e dell'urgenza delle stesse.

## **TITOLO II**

### **Struttura del Si.Na.Fi – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

#### **ART. 11 – (Premessa)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), pur avendo autonomia di funzionamento:

- Riconosce ed osserva le direttive di politica sindacale attuata ed impartite dalla struttura nazionale;
- Rispetta le linee guida e l'assetto dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari;
- Adempie a tutte le incombenze previste dall'articolo 17 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari;
- E' rappresentato legalmente a tutti gli effetti ed in ogni ambito dal Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale.

#### **ART. 12 – (Coordinamento Provinciale/Regionale/Interregionale)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) ha compiti di carattere organizzativo, di direzione delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e



approfondimento culturale rappresentando il Si.Na.Fi. nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza nell'ambito del territorio provinciale/regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione).

Assolve ai compiti di formazione, fornitura di servizi e consulenza per il personale.

Il Coordinamento Regionale/interregionale, d'intesa con i Coordinamenti Provinciali, coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione regionale. Esso è chiamato, altresì, a supportare l'iniziativa dei Coordinamenti Provinciali con una serie di servizi regionali/interregionali.

Organi del Coordinamento Provinciale/Regionale/Interregionale sono:

- il Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale;
- la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciali/Regionali/Interregionali;
- il Collegio dei Probiviri Provinciali/Regionali/Interregionali.

### **ART. 13 – (Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale)**

Il Congresso Regionale/Interregionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le politiche e l'attività del Si.Na.Fi. nel territorio regionale/interregionale \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione);
- discutere e votare le tesi da presentare al congresso nazionale;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, i delegati al Congresso Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale/Regionale/Interregionale, il Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/Interregionale e approvare i relativi regolamenti di funzionamento.

Al Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale/regionale/interregionale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

### **ART. 14 – (Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale e Collegio dei Sindaci Revisori Provinciali/Regionali/Interregionale)**

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, la Segreteria del Coordinamento Provinciale/Regionale/Interregionale ed il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale/Regionale/Interregionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale elegge la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale e ne approva il regolamento di funzionamento. E' convocato dal Presidente del CDN nei casi e con la modalità previste dal presente statuto, sentito preventivamente il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale o su proposta di quest'ultimo, di norma due volte l'anno, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale può variare da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

Il numero dei componenti la segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale è fissato dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria e dovrà essere di un numero pari più il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale, sino ad un massimo complessivo di 4 (quattro) membri più il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale.

I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale.

Il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale e la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale. Il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale coordina i lavori della Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale e rappresenta il Si.Na.Fi. di fronte a terzi e in giudizio in sede periferica, nell'area di propria competenza. Ad egli spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento è momentaneamente sostituito, previa delibera della segreteria o su delega del titolare, da un componente della segreteria che non rivesta la carica di segretario amministrativo/tesoriere. L'assunzione delle cariche ad interim comporterà automaticamente l'attribuzione della firma, la rappresentanza legale della struttura territoriale in giudizio e di fronte a terzi, nonché l'assunzione delle responsabilità sociali connesse, così come disciplinate dal presente statuto.

Fuori dai precedenti casi, il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale, inoltre, a suo insindacabile decisione, può ordinariamente delegare a singoli componenti della segreteria la firma sociale, la rappresentanza legale in giudizio e di fronte a terzi per singole aree, materie o limiti di spesa, mediante procura speciale notarile.

Il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale può, per casi urgenti, inderogabili e di tutela/salvaguardia dell'organizzazione, assumere iniziative riguardanti la straordinaria gestione del Sindacato nell'area di competenza, previa ratifica dell'operato, con deliberazione alla prima riunione utile da parte del Consiglio direttivo provinciale/regionale/interregionale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'organismo provinciale/regionale/interregionale.

Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale può operare previa autorizzazione e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **ART. 15 – (Coordinamenti Provinciali e Sezioni Sindacali)**

Per i Coordinamenti Provinciali si fa esplicito rimando agli articoli 21, 22 e 23 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari e per le Sezioni Provinciali si fa esplicito rimando all'articolo 24 dello stesso Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari.

### **TITOLO III**

#### **Amministrazione del Si.Na.Fi – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

#### **ART. 16 – (Finanziamento)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) si finanzia esclusivamente attraverso le quote assegnate dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanziari, previste dagli articoli 5 e 26 dello Statuto del Si.Na.Fi. e nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e da eventuali contributi/liberalità che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

**ART. 17 – (Fondo Comune provinciale/regionale/interregionale e Fondo di Garanzia provinciale/regionale/interregionale)**

Il fondo comune del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) è costituito solo ed esclusivamente dalla quota assegnata ai sensi dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari e da ogni altra forma di contribuzione/liberalità volontaria fornita dagli associati o da terzi in specifico favore del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

Ogni struttura con autonomia finanziaria dovrà costituire in seno al bilancio annuale provinciale/regionale/interregionale, un fondo interno di garanzia pari al 20% delle risorse giacenti e delle entrate sociali successive derivanti dalle quote annuali assegnate dalla struttura nazionale, che farà anch'esso parte del fondo comune provinciale/regionale/interregionale, ma che verrà utilizzato prioritariamente, su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale per far fronte a spese legali, peritali, eventuali risarcimenti danni e da responsabilità civile verso terzi ecc. In via residuale, previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale, il fondo può essere utilizzato per far fronte a esigenze gestionali diverse sopraggiunte a carattere eccezionale.

**ART. 18 – (Autonomia amministrativa)**

Il Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) è associazione giuridicamente ed amministrativamente autonoma nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Congresso provinciale/regionale/interregionale, dal Consiglio Direttivo provinciale/regionale/interregionale e dalla Segreteria provinciale/regionale/interregionale e, pertanto non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture o coordinamenti, né tantomeno la struttura provinciale/regionale/interregionale risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi nelle altre strutture periferiche, così come la struttura nazionale non risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi in quella provinciale/regionale/interregionale.

**ART. 19 – (Attività amministrativa e contabile)**

La Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione):

- Gestisce le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal Si.Na.Fi. attraverso i propri organismi statuari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della copertura finanziaria e della parità di bilancio;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;

- fa approvare dal Consiglio Direttivo provinciale/regionale/interregionale, il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce;
- trasmette i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all'approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Consiglio Direttivo Nazionale utile;
- rende noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli/le iscritti/e e agli organismi;
- tiene a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
- apre un conto corrente, intestato alla Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) e comunica i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e, qualora necessario/richiesto, all'Amministrazione. Sullo stesso conto, sul quale potranno operare a firma disgiunta Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale e Tesoriere/Segretario Amministrativo, confluiranno altresì tutte le altre forme di contribuzione/liberalità volontaria erogate a favore della stessa struttura, che saranno eventualmente in futuro consentite dalla legge.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale può assumere i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari.

Si dà atto che, ai sensi dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistano gli elementi per ritenere che le risorse del Si.Na.Fi. siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal menzionato Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura o coordinamento inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.  
La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa del SI.NA.FI. ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento.
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.

Ogni azione giurisdizionale può essere assunta dalla Segreteria del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione), previa consultazione ed informazione preventiva della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

La Segreteria del Si.Na.Fi. – \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) può avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

I bilanci approvati e revisionati dagli organismi statuari verranno resi pubblici mediante il sito internet della struttura associativa e resi fruibili agli associati.

## **ART. 20 – (Collegio dei Sindaci Revisori Provinciali/Regionali/Interregionali)**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti effettivi e da tre membri supplenti, tutti eletti a voto palese dal Congresso Provinciale/Regionale/Interregionale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso con le modalità di cui al precedente art. 10.

Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
- controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 21 – (Regole di gestione del patrimonio)**

Per le regole di gestione del patrimonio ci si rifà interamente all'articolo 30 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, con diretto riferimento:

- al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- all'attribuzione ed alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento di una struttura del Si.Na.Fi. o del Si.Na.Fi. stesso;
- alla intrasmissibilità, rivalutazione, divisione e restituzione dei contributi associativi, di qualsiasi tipologia.

## **TITOLO VI**

### **Giurisdizione interna del Si.Na.Fi – C.G.S. – Provinciale/Regionale/Interregionale**

#### **ART. 22 – (Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza)**

Per il regime delle incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si fa esplicito e completo rimando all'articolo 31 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 23 – (Cumulo di cariche)**

Per il cumulo delle cariche si fa esplicito e completo rimando all'articolo 32 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi.

#### **ART. 24 – (Sanzioni disciplinari)**

Per le sanzioni disciplinari si fa esplicito e completo rimando all'articolo 33 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi.

#### **ART. 25 – (Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/Interregionale)**

Il Collegio dei Probiviri provinciale/regionale/interregionale è eletto dal Congresso provinciale/regionale/interregionale ed è composto da tre membri titolari e da tre membri supplenti.

- provvede all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare nei confronti dei soci deferiti, attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decide, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/Interregionale è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/Interregionale, inoltre:

- è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale, nonché su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche provinciali/regionali/interregionali (Consiglio direttivo provinciale/regionale/interregionale, collegio dei sindaci revisori provinciale/regionale/interregionale). Per i casi particolari si rimanda all'art. 34 dello Statuto Nazionale;
- è competente a decidere, in ultima istanza, avverso i provvedimenti disciplinari adottati in prima istanza dal Collegio dei Probiviri Provinciali;
- esprime altresì, agli istanti che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all'applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli territoriali, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

#### **ART. 26 – (Procedimento disciplinare)**

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso, salvaguardando le garanzie del diritto di difesa.

Le eventuali modifiche inderogabili che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Provinciale/Regionale/Interregionale.

#### **ART. 27 – (Sospensione cautelare)**

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale può sospendere

cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il Collegio dei Probiviri Provinciale/Regionale/Interregionale dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

#### **ART. 28 – (Commissariamento delle strutture)**

Per il commissariamento delle strutture si fa rimando all'articolo 37 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 29 – (Compiti del Commissario Straordinario)**

Per i compiti del Commissario Straordinario si fa esplicito e completo rimando all'articolo 38 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 30 – (Clausola Arbitrale)**

Per la clausola arbitrale si fa esplicito e completo rimando all'articolo 39 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 31 – (Accorpamento sedi territoriali)**

Per l'accorpamento delle sedi territoriali si fa esplicito e completo rimando all'articolo 40 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 32 – (Periodo transitorio)**

Per il periodo transitorio si fa esplicito e completo rimando all'articolo 41 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

#### **ART. 33 – (Tutela legale e Norma legale)**

Per il regime Legale si fa esplicito e completo rimando all'articolo 42 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

Per quanto non contemplato nel presente statuto provinciale/regionale/interregionale, si fa rimando allo statuto SINAFI Nazionale.

#### **ART. 34 – (Foro competente)**

La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Si.Na.Fi. – C.G.S. \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) è di competenza del Foro ove ha sede legale la Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale.

#### **ART. 35 – (Tutela della Privacy)**

Il Si.Na.Fi. \_\_\_\_\_ (indicazione provincia/regione/interregione) garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche particolari, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dal

Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, novellato dal D. Lgs 101/2018) ritenute necessarie per la tutela dei diritti dei propri aderenti.